



CITTÀ DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N. 15

Approvato dal Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015

OGGETTO: TASSA AUTOMOBILISTICA SU AUTO E MOTO D'EPOCA E STORICHE.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- Torino ed il Piemonte sono da sempre protagonisti nel mondo automobilistico;
- la Legge 190/2014 abroga di fatto i commi 2 e 3 dell'articolo 63 della Legge 342/2000, la quale stabiliva che l'esenzione dal pagamento del bollo sulle auto storiche fosse a decorrere dal compimento del ventesimo anno di età di un'autovettura dal momento dell'immatricolazione;
- la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4/DF dello scorso 1 aprile ha stabilito la reintroduzione della tassa automobilistica sulle auto con più di 20 anni;
- la Regione Lombardia, come affermato dall'Assessore all'Economia, alla Crescita e Semplificazione Massimo Garavaglia, ha mantenuto l'esenzione per le auto storiche: sono esenti quelle ultraventennali e ultratrentennali i cui proprietari siano in possesso del Certificato di Rilevanza Storica o di equipollenti certificazioni, precedenti al marzo 2010, rilasciate dai club riconosciuti dalla Regione stessa, in quanto in attività da almeno 10 anni. Per tutti i veicoli iscritti nei "Registri Storici" è prevista l'esenzione da ogni tipo di pagamento indipendentemente dalla loro età; le auto e le moto ultratrentennali, non in possesso del certificato di storicità, devono pagare, qualora circolino su pubblica strada, una tassa di 20,00 Euro per le motociclette e di 30,00 Euro per le automobili;
- l'articolo 2 della Legge Regionale Veneto 27 aprile 2015 n. 6 prevede che, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla costruzione, si applica l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria nei confronti di veicoli e motoveicoli muniti di apposito certificato di interesse storico-collezionistico, rilasciato da Automobclub Storico Italiano (ASI). I mezzi suddetti, in caso di utilizzazione su pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfetaria annua di Euro 28,40 per gli autoveicoli e di Euro 11,36 per i motoveicoli. Per i veicoli per i quali siano decorsi almeno trent'anni dalla costruzione rimane in vigore l'articolo 63 della Legge 342/2000, che prevede l'esenzione dalla tassa automobilistica di proprietà e l'assoggettamento, solo in caso di circolazione, ad un diritto fisso pari agli importi citati in precedenza;

- non ultima anche la regione Liguria ha presentato ed approvato il provvedimento;

CONSIDERATO CHE

- tutelare i mezzi d'epoca significa salvaguardare un patrimonio storico-culturale, ma soprattutto un indotto fatto di meccanici, piccoli riparatori, carrozzieri, distributori di benzina e ricambisti piemontesi, che stanno già risentendo del drastico calo di lavoro;
- i raduni di auto d'epoca sono un richiamo per i turisti, un'occasione per favorire l'incremento del turismo, attività divenuta primaria anche per il Piemonte;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta ad interagire con la Regione Piemonte affinché venga valutata la possibilità di deliberare in deroga alla normativa nazionale, prendendo come modelli le legislazioni lombarda, veneta e ligure vigenti in materia.

---